

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3489 del 08/07/2022
Oggetto	PROCEDIMENTO N.7740/S ÷ GOLINELLI GIULIO - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI DI INSTALLAZIONE E POSA DI N° 7 SONDE GEOTERMICHE VERTICALI "CLOSED LOOP" PRESSO L'OMONIMA AZIENDA AGRICOLA IN COMUNE DI MIRANDOLA (MO), VIA FALCONIERA N. 35 - REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 ÷ ART. 17
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3675 del 08/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno otto LUGLIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

OGGETTO: PROCEDIMENTO N.7740/S - GOLINELLI GIULIO - AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI DI INSTALLAZIONE E POSA DI N° 7 SONDE GEOTERMICHE VERTICALI "CLOSED LOOP" PRESSO L'OMONIMA AZIENDA AGRICOLA IN COMUNE DI MIRANDOLA (MO), VIA FALCONIERA N. 35 - REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 - ART. 17

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con domanda registrata al protocollo con n. PG/2022/97149 del 13/06/22, GOLINELLI GIULIO ha chiesto l'autorizzazione per la perforazione e l'installazione di n° 7 sonde geotermiche verticali (SGV) a circuito chiuso - tipo "closed loop", da realizzare su terreno aziendale di sua proprietà censito al foglio 10 mappale 33 del N.C.T. del comune di Mirandola;

- l'impianto geotermico da realizzare è finalizzato al completamento di un progetto più ampio per il quale il richiedente ha già richiesto e ottenuto autorizzazione, rilasciata con DET-AMB-2021-6399 del 16/12/2021, alla posa di n° 2 sonde verticali e da n° 2 piezometri di controllo, a scopo di test per il successivo stralcio, oggetto del presente atto, nell'ambito di specifica ricerca dell'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, finalizzata alla verifica delle potenzialità di stoccaggio calore nel sottosuolo;

- la richiesta di installazione dell'impianto geotermico è corredata da idonea documentazione tecnica, comprendente una relazione tecnica a firma di Tecnici abilitati;

- le sette sonde geotermiche verranno posizionate nell'area cortiliva adiacente al fabbricato aziendale di stalla, comprese nella fascia racchiusa idrogeologicamente dai due piezometri di monte e valle di cui al già citato stralcio pilota, e raggiungeranno profondità massime di mt. 30 dal piano campagna;

DATO ATTO che:

- l'art. 10, comma 5 del D.lgs. n. 22/2010 dispone che sono da considerarsi piccole utilizzazioni locali di calore geotermico anche quelle effettuate tramite l'installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la re-immissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici e che le stesse sono da sottoporsi al rispetto di specifica disciplina regionale;

- il Servizio Attività Consultiva Giuridica e Coordinamento dell'Avvocatura Regionale della Direzione Generale Centrale degli Affari Istituzionali e Legislativi della Regione Emilia-Romagna, con nota prot. n. NP/2008/13220 del 16/7/08, ha chiarito che, nel caso di perforazioni finalizzate all'installazione di sonde geotermiche, è applicabile in via analogica la procedura di cui all'art.17 del Regolamento Regionale 41/2001 volta al rilascio di autorizzazioni alla perforazione, nelle more dell'approvazione della disciplina regionale ancora da adottare;

ACCERTATO che:

- Dovrà essere data comunicazione circa l'inizio e la presunta fine dei lavori;
- al termine dei lavori il richiedente dovrà rilasciare dichiarazione attestante che i lavori sono stati eseguiti secondo gli elaborati sottoposti all'esame di codesta Agenzia senza modifiche rispetto a quanto previsto nella domanda;
- dovranno essere comunicati i risultati relativi ai test di tenuta ed ai collaudi dell'impianto;
- le modifiche e gli ampliamenti del campo sonde dovranno essere nuovamente autorizzati dalla scrivente Agenzia; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative;
- le perforazioni dovranno rispettare le distanze da proprietà e reti di servizio, secondo quanto previsto dal Codice Civile e dal Regolamento Comunale vigente;
- dovranno essere preventivamente chiesti e ottenuti eventuali titoli edilizi nel rispetto dei vigenti regolamenti urbanistici ed edilizi, se necessari o dovuti;

VERIFICATO che:

- il richiedente ha versato € 102 per le spese d'istruttoria della domanda;
- le perforazioni attraversano l'acquifero argilloso di superficie (A0) ed il corpo idrico sotterraneo A1 "Pianura Alluvionale Padana - confinato inferiore" codice: 2700ER-DQ2-PACI, non a rischio;
- le sonde saranno caratterizzate da diametro interno del foro pari a 150 millimetri e tubazione idraulica circolante a doppia U con materiale in Polietilene ad alta densità (PEAD) PN16 DN32, con due circuiti separati, uno di stoccaggio calore prodotto da impianto solare e uno di prelievo calore per climatizzazione invernale;
- le sonde perforate costituiranno un unico campo geotermico costituito da n° 8 sonde geotermiche verticali e n° 2 piezometri di controllo (di cui questi ultimi ed una delle sonde già realizzati con Atto citato in premessa);

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Regio Decreto 29/07/1927 n. 1443, "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;

-la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;

-la legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. n.26/2004;

-il D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e le recenti norme sulla progettazione e installazione predisposte dal Comitato Termotecnico Italiano, norme UNI 11466:2012, 11467:2012 e 11468:2012;

-il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita e del progetto tecnico presentato, che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di installazione delle sonde geotermiche verticali a circuito chiuso ("closed loop"), possa essere rilasciata, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nei successivi articoli;

DATO ATTO che:

- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Berselli, Responsabile dell'Unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE;
- il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;
- DATO ATTO della regolarità amministrativa della presente determinazione;

per quanto precede:

DETERMINA

a) **di autorizzare**, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche ed edilizie del Comune di Mirandola (MO), **GOLINELLI GIULIO** - C.F. GLNGLI55A04D548B, alla perforazione e all'installazione di n° 7 sonde geotermiche verticali (SGV) a circuito chiuso - tipo "closed loop", da realizzare in area cortiliva aziendale di sua proprietà censita al foglio 10 mappale 33 N.C.T. del comune di Mirandola, destinati a completare il Campo Sonde Geotermiche avviato con la perforazione di n° 2 sonde pilota e n° 2 piezometri di controllo autorizzata con Determinazione Dirigenziale Arpae SAC n° 6399/2021, e finalizzato allo stoccaggio di calore in eccesso derivato da impianto solare e di successiva estrazione di tale calore nel periodo invernale per il riscaldamento dei locali aziendali;

b) **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

c) **di stabilire** che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;

d) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

e) **di definire** nell'articolato che segue le caratteristiche della perforazione delle sonde geotermiche e le condizioni a cui le stesse sono subordinate, in base a quanto richiesto nella domanda di autorizzazione e ai documenti tecnici di progetto, a quanto contenuto negli atti richiamati nelle premesse, ed in base alle norme che regolano la materia:

f) **di dare atto** che qualora applicabili e/o non in contrasto con l'articolato della presente Determinazione restano ferme le prescrizioni già indicate nella Determinazione 6399/2021;

Art. 1 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE SONDE GEOTERMICHE VERTICALI

1.1 Ubicazione delle perforazioni:

- foglio 10 mappale 33 NCT Comune di Mirandola;
- coordinate piane U.T.M. RER fuso 32* del punto baricentrico dell'area individuata nel progetto per la realizzazione del campo SGV:
X=668.193 Y=978.682;

1.2 Caratteristiche tecniche:

- sonde geotermiche tipo Duplex aventi profondità massima da raggiungere pari a mt. 30 dal piano campagna;
- diametro della perforazione \varnothing =mm 150;
- tubazione idraulica di circolazione del liquido refrigerante in PEAD PN 16 DN 32, a doppia U, posata nel foro con centratori di precisione.
- cementazione foro con malta di cemento, bentonite e sabbia;

Art. 2 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE PER OGNI SINGOLA OPERA

2.1 I lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dallo scrivente Servizio. Si fa altresì riferimento alle Norme UNI 11590/2015.

2.2 La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eventuali eruzioni di gas. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo il Servizio S.A.C.

di ARPAE di Modena per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

2.3 La perforazione sarà effettuata con tecnica a rotazione con distruzione di nucleo a circolazione diretta di fluido di perforazione. I fluidi di perforazione ammissibili sono costituiti da acqua o da fanghi a base di acqua o bentonite, con espresso divieto di utilizzo di polimeri non biodegradabili.

2.4 I lavori di perforazione dovranno essere condotti prestando la massima cura nelle fasi di allestimento e posa delle sonde geotermiche da calare nella perforazione e nel successivo riempimento con la miscela cementizia. Quest'ultima sarà immessa nel foro con impianto di iniezione a partire dal basso e dovrà presentare caratteristiche di consistenza reologica idonee a rivestire le sonde e colmare completamente la cavità verticale allo scopo di impedire sollecitazioni meccaniche delle sonde in fase di esercizio. La miscela cementizia dovrà garantire le prestazioni termiche previste in fase progettuale.

2.5 **Si fa divieto di utilizzo di anticongelanti contenenti additivi, anticorrosivi, antiruggine od inibitori di corrosione.** Sarà ammissibile unicamente acqua ovvero acqua additivata con glicole propilenico atossico e biodegradabile per uso alimentare con concentrazione non superiore al 50%;

2.6 Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare possibili inquinamenti anche accidentali dovrà essere previsto un adeguato isolamento del terreno, se necessario, con teli impermeabili; si dovrà prestare particolare cura nell'impedire la dispersione di oli, carburanti o altri materiali inquinanti e/o il loro accesso nel foro di perforazione.

2.7 I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni potranno essere gestiti come terre e rocce da scavo seguendo le indicazioni del D.P.R. 120 del 13/06/2017 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo) oppure sulla base della vigente normativa sui rifiuti.

2.8 I fanghi liquidi o semiliquidi impiegati nei lavori di perforazione e non riutilizzabili dovranno essere conferiti come rifiuti a ditta autorizzata con emissione di formulario di identificazione nel rispetto della vigente normativa.

2.9 Le acque di risulta dalle perforazioni delle sonde potranno essere scaricate in fognatura nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/06 (parte terza allegato 5 tabella 3) colonna "Scarico in rete fognaria") qualora compatibili, ovvero dovranno essere raccolti in apposita cisterna e conferiti come rifiuti liquidi con le medesime raccomandazioni di cui al punto che precede;

2.10 Al termine delle perforazioni dovrà essere prevista la realizzazione di idonea protezione della testata del foro di ciascuna sonda con un pozzetto carrabile chiuso ermeticamente al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del foro;

2.11 Particolare cura e attenzione dovrà essere altresì attuata per l'installazione delle componenti impiantistiche e dei raccordi al

fine di scongiurare accidentali rotture con fuoriuscita del fluido circolante e potenziale infiltrazione della soluzione nel terreno.

2.12 L'impianto dovrà essere dotato di appositi dispositivi per monitorare la tenuta idraulica del circuito circolante (es. manometri); ogni sonda dovrà essere dotata di valvola per la disconnessione dal circuito al fine di poter essere esclusa in caso di accertato danneggiamento o perdita.

2.13 Al termine dell'installazione delle sonde dovrà essere effettuato un collaudo delle opere realizzate ed in particolare:

- un test di risposta termica per confermare la funzionalità delle sonde rispetto agli obiettivi di progetto;

- una prova di tenuta idraulica del circuito mantenendo per almeno 2 h una pressione pari a 2 volte quella di esercizio, avendo comunque cura di non superare la pressione massima ammissibile delle tubazioni delle sonde a fondo foro. La prova si intende superata qualora le variazioni significative di pressione non superano quelle possibili per eventuali dilatazioni del materiale, variazioni di T, ecc. e comunque non più di 0,5 Bar.

2.14 La temperatura di esercizio dovrà essere contenuta entro i limiti previsti dalla relazione tecnica allegata alla domanda (35 °C max) anche allo scopo di impedire eccessive sollecitazioni termiche e meccaniche del circuito delle sonde, preservarne l'integrità ed impedire perdite di fluido. Gli effetti dell'aumento di temperatura del sottosuolo dovuti allo stoccaggio di calore non dovranno essere tali da causare diminuzione del grado di umidità del suolo, di cedimenti a questo dovuti ed ad impatti puntuali sulla flora dell'intorno del campo sonde.

2.15 Eventuali ed imprevisi effetti avversi dovranno essere resi noti alla Scrivente Arpae (Servizio Territoriale Area Centro Sezione Modena, Distretto Carpi-Mirandola, Servizio Sistemi Ambientali, Servizio demanio idrico) ed alla REGIONE EMILIA-ROMAGNA (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it).

2.16 In fase di esercizio, nelle more dell'emissione di specifica normativa regionale in materia che disponga diversi adempimenti, dovrà essere verificata, ad intervalli periodici minimo annuali la tenuta idraulica del circuito attraverso test di tenuta o attraverso la rilevazione di strumenti integrati quali sensori, manometri od altri sistemi in grado di adempiere a tale scopo. La ditta deve mantenere un libretto di impianto in cui annotare gli esiti dei controlli impiantistici da effettuarsi a cura del tecnico installatore o di diverso operatore con le medesime credenziali abilitative. Tale libretto dovrà essere tenuto a disposizione ed esibito in caso di controlli a cura della scrivente Arpae.

2.17 In caso di anomalie e di perdita di fluido nel sottosuolo da una o più sonde, queste dovranno essere disconnesse e svuotate dal fluido restante e dovrà essere informata la scrivente al fine di valutare eventuali operazioni di ripristino con successivo collaudo tecnico.

2.18 Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare significativamente il sito di ubicazione dei punti di perforazione, o modificare in maniera rilevante (ovvero comportante una nuova valutazione tecnico-ambientale dell'intervento nel suo complesso) le caratteristiche del campo sonde autorizzato, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio; in tal caso, il Titolare dell'autorizzazione, potrà riprendere i lavori solo dopo l'avvenuto rilascio di atto della Scrivente Agenzia con provvedimento autorizzativo di variante.

2.19 dovrà essere condotto un monitoraggio fisico-termico sulla falda (livello piezometrico e temperatura) a cadenza minimo annuale tramite controlli sui piezometri esistenti al fine di verificare il non superamento dei parametri termici di progetto. I risultati del monitoraggio dovranno essere conservati assieme al libretto di impianto per essere esibiti al personale di controllo e dovranno essere trasmessi, solamente in caso di significati scostamenti, alla scrivente Arpae ed alla Regione Emilia-Romagna ai medesimi uffici di cui al punto 2.15. Il monitoraggio dovrà essere portato a cadenza semestrale ed esteso a parametri idrochimici da concordare con la scrivente Arpae in caso di accertata perdita del fluido circolante.

2.20 qualora non sia utilizzata né si intenda impiegare in futuro nella fase di esercizio, la sonda SGV10 già realizzata dovrà essere svuotata del liquido refrigerante contenuto e disconnessa dall'impianto provvedendo al ripristino della testa al piano campagna mediante cementazione del pozzetto di manovra, dandone riscontro alla scrivente.

Art. 3 - COMUNICAZIONI

3.1 Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare/concessionario, dovrà comunicare tramite lettera ad ARPAE - S.A.C. di Modena - Unità Demanio Acque, e/o tramite posta, o via e-mail/PEC (aoomo@cert.arpa.emr.it), con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:

- data di inizio dei lavori di perforazione;
- cronoprogramma del cantiere con indicazione dello sviluppo temporale dello svolgimento dei lavori e dell'installazione delle sonde, tramite diagramma di Gantt o altra rappresentazione idonea a consentire e pianificare eventuali controlli della scrivente SAC;

3.2 Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questo Servizio S.A.C. di ARPAE la relazione di fine lavori con l'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni impartite con la presente determinazione, a firma del tecnico incaricato della direzione dei lavori di perforazione, contenente:

- ▶ le caratteristiche dei lavori eseguiti;
- ▶ esatta ubicazione del manufatto su planimetria catastale;
- ▶ diametro e profondità delle sonde, tecnica utilizzata per la perforazione, quote effettive da piano campagna raggiunte;
- ▶ modalità costruttive delle opere a protezione dell'imbocco del foro (**avampozzo**, etc.);

- ▶ la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e dello spessore dei litotipi (documento da firmare a cura di Tecnico abilitato iscritto all'ordine dei Geologi);
- ▶ le caratteristiche termofisiche del serbatoio geotermico e la resa dei terreni attraversati come risultanti da un Test di Risposta Termica da effettuarsi al termine dell'installazione;
- ▶ la **scheda tecnica di ognuna delle sonde realizzate**, secondo il modulo fornito dalla Struttura scrivente.
- ▶ **Allegata alla relazione di fine lavori dovrà inoltre pervenire significativa ed esauriente documentazione fotografica delle operazioni di realizzazione del nuovo pozzo**

3.3 le perforazioni, in quanto spinte a profondità di 30 m dovranno altresì rispettare gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, consistenti, in sintesi, nella comunicazione di avvio dei lavori di perforazione all'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio ed all'invio allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, di una relazione sui risultati della ricerca geognostica, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:

<https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/trasmissione-informazioni-legge-464-84/istruzioni-per-linvio>

Art. 4 - TERMINI

4.1 La presente autorizzazione è accordata per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del R.R. n. 41/2001.

4.2 Essa potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

5.1 Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 integrato e corretto con D.lgs. 03/08/2009 n. 106, nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

5.2 Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione delle sonde vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque dall'inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo l'Amministrazione concedente.

5.3 Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

5.4 Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte del Servizio concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

5.5 Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 - SANZIONI-DINIEGO-DECADENZA

6.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;

- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni e al ripristino dello stato originario dei luoghi;

6.2 Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione (art. 16, comma 6 e art. 22 comma 1, lett. g) del regolamento regionale 41/2001).

Art. 7 - RICORSI

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.lgs. n. 104/2010, art. 33 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

**La Responsabile del Servizio ARPAE
Autorizzazioni e Concessioni di Modena**

Dott.ssa Marina Mengoli
documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.